

## Osservatorio sulla Giustizia Penale n. 2/2026

*Criminal Justice Observatory n. 2/2026*

**Fenice Valentina Valenti – Antonio Faberi – Paolo Pepe <sup>1</sup>**

**Abstract [ITA]:** il presente numero contiene il massimario delle più rilevanti sentenze pronunciate dalle giurisdizioni superiori nonché la rassegna delle novità legislative nell'ambito della giustizia penale relative al secondo trimestre del 2026.

**Abstract [ENG]:** *this issue contains a summary of the most relevant judgments handed down by the higher courts as well as new legislation in the field of criminal justice for the second quarter of 2026.*

**Parole chiave:** procedura penale – giurisprudenza – novità normative

**Keywords:** *criminal trial – jurisprudence – legislative innovations*

**SOMMARIO:** **1.** Premesse. – **2.** Il repertorio delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. – **3.** Le sentenze più significative della Corte di Giustizia UE. – **4.** Le pronunzie della Corte costituzionale. – **5.** Il repertorio della giurisprudenza di legittimità. – **6.** Le novità legislative.

### **1. Premesse.**

Il presente numero dell'Osservatorio raccoglie le pronunce di maggior rilievo rese dalle giurisdizioni superiori – europee e interne – nel secondo trimestre del 2026, unitamente alla rassegna delle principali novità normative in materia di giustizia penale.

Dalla giurisprudenza di Strasburgo emerge con particolare nitidezza il tema della “rivedibilità” della pena perpetua: la Corte europea torna a misurare, alla luce dell'art. 3 CEDU, la compatibilità convenzionale dell'ergastolo, censurando i meccanismi che privano il condannato di una prospettiva concreta e realistica di rilascio.

Particolare attenzione, altresì, viene dedicata alla tutela dei soggetti vulnerabili e alla privazione della libertà personale, quali i detenuti affetti da disturbi psichiatrici – con due condanne dell'Italia correlate alle ricadute della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e alla carenza di posti nelle REMS – i minori e gli stranieri trattenuti in strutture inadeguate.

Sul versante eurounitario, la Corte di Giustizia prosegue “l'opera di assestamento” della cooperazione giudiziaria penale, con specifica attenzione al MAE e alle garanzie presidiate dalla presunzione di innocenza e i diritti delle vittime.

Sul piano interno, la Corte costituzionale e la Corte di cassazione consolidano l'applicazione delle riforme processuali, soffermandosi (giusto per citarne alcune) sull'operatività delle pene sostitutive e detenzione domiciliare in fase esecutiva, dell'udienza predibattimentale e con più questioni di rilievo rimesse alle Sezioni Unite.

Infine, sotto il profilo delle novità legislative, l'Osservatorio tiene conto della legge a tutela dei prodotti alimentari italiani – con incidenza diretta sul codice di rito – e del decreto-legge recante misure urgenti in materia di giustizia e di attuazione del Patto europeo su migrazione e asilo.

*Il Responsabile dell'Osservatorio  
Valentina Valenti*

<sup>1</sup> In questo numero, l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e l'aggiornamento normativo è stata curato dalla dott.ssa Valentina Valenti; la sezione dedicata alla giurisprudenza CEDU e della Corte costituzionale è stata curata dal dott. Antonio Faberi; la giurisprudenza di legittimità è stata affidata al dott. Paolo Pepe.

## 2. Il repertorio delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

### 1) Corte EDU, Sez. I, 9 aprile 2026, H.D. c. Italia

Diritto alla libertà e alla sicurezza – divieto di trattamenti inumani o degradanti – trattenimento *de facto* di minore straniero non accompagnato in un centro di accoglienza per adulti – condizioni materiali inadeguate e ineffettività dei rimedi giurisdizionali interni – violazione degli artt. 3, 5 §§ 1, 2 e 4, e 13 CEDU – sussistenza.

Viola il diritto alla libertà e alla sicurezza, sancito dall'art. 5 §§ 1 e 2 CEDU il trattenimento “*de facto*” di un minore straniero non accompagnato all'interno di un centro di accoglienza per adulti – nella specie, in un C.A.R.A. – qualora la privazione della libertà sia sprovvista di base legale e all'interessato non vengano fornite informazioni sui relativi motivi.

Sussiste la violazione del diritto al controllo giurisdizionale del trattenimento, di cui all'art. 5 § 4 CEDU, qualora i rimedi offerti dall'ordinamento interno, nella specie il ricorso d'urgenza *ex art.* 700 c.p.c., si rivelino inefficaci, in quanto inadeguati a garantire un esame rapido e tempestivo della legittimità della misura.

Viola il divieto di trattamenti inumani o degradanti – sancito nell'art. 3 CEDU – la collocazione prolungata di un minore straniero non accompagnato in un centro sovraffollato, caratterizzato da condizioni materiali e igieniche inadeguate alla sua particolare condizione di vulnerabilità e in assenza di adeguata separazione dagli ospiti adulti.

Sussiste, infine, la violazione del diritto a un ricorso effettivo, sancito dal combinato disposto degli artt. 3 e 13 CEDU, qualora il sistema interno non metta a disposizione uno strumento idoneo a consentire al minore di far valere concretamente e tempestivamente le doglianze relative alle precarie condizioni di accoglienza.

### 2) Corte EDU, Sez. II, 14 aprile 2026, Éberling e altri c. Ungheria

Divieto di trattamenti inumani o degradanti – condanna all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale – previsione di una procedura di grazia esperibile esclusivamente dopo 40 anni di detenzione – violazione dell'art. 3 CEDU – sussistenza.

Viola il divieto di trattamenti inumani o degradanti, di cui all'art. 3 CEDU, la condanna alla pena dell'ergastolo che non preveda alcuna possibilità di liberazione condizionale – cd. ergastolo ostativo – laddove il sistema statale subordini la revisione della pena a una procedura di grazia attivabile esclusivamente dopo l'espiazione di quaranta anni di reclusione. Tale previsione, infatti, priva di fatto il detenuto di una prospettiva realistica di rilascio e di un adeguato riesame della pena in tempi ragionevoli.

### 3) Corte EDU, Sez. II, 14 aprile 2026, Pitek c. Turchia

Art. 2 CEDU (profilo procedurale) – diritto alla vita – decesso di un individuo causato da colpo di arma da fuoco esploso da autore ignoto – svolgimento delle indagini da parte delle autorità nazionali – presenza di numerose lacune investigative – compromissione del carattere adeguato ed effettivo dell'indagine – violazione dell'art. 2 CEDU – sussistenza.

Sussiste la violazione dell'art. 2 CEDU, sotto il profilo procedurale, qualora l'indagine condotta dalle autorità statali in merito al decesso di un individuo – causato da un colpo d'arma da fuoco esploso da ignoti – presenti numerose e sostanziali lacune, quali il mancato o inesatto compimento di atti istruttori fondamentali, tali da inficiarne il necessario carattere di adeguatezza ed effettività,

pregiudicando l'accertamento dei fatti e l'identificazione dei responsabili.

4) Corte EDU, Sez. IV, 21 aprile 2026, E.H. c. Germania

Art. 6 § 1 CEDU (profilo penale) – equo processo – condanna di un minore per omicidio basata parzialmente su confessione resa alla polizia in assenza di previo colloquio riservato con il genitore – adozione di tutte le misure ragionevoli da parte delle autorità per garantire la consapevolezza dei diritti di difesa – violazione dell'art. 6 § 1 CEDU – non sussistenza.

Non costituisce violazione del diritto a un equo processo, sancito dall'art. 6 § 1 CEDU, la condanna penale di un minore, nel caso di specie un soggetto quindicenne, basata, parzialmente, sulla confessione resa dal medesimo durante l'interrogatorio di polizia in assenza di un previo colloquio riservato con il genitore e senza che il minore fosse stato informato di tale specifica possibilità, qualora le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che il soggetto fosse pienamente ed effettivamente edotto dei propri diritti di difesa, tra cui il diritto al silenzio, il diritto all'assistenza di un difensore e il diritto di avere il genitore presente all'interrogatorio e fosse posto in condizione di comprendere adeguatamente le conseguenze della propria condotta.

5) Corte EDU, Sez. IV, 21 aprile 2026, F.B. e altri c. Paesi Bassi

Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Pena dell'ergastolo – rivedibilità della condanna – nuovo meccanismo statale di revisione d'ufficio da parte del potere esecutivo dopo 28 anni di detenzione – pena riducibile “*de jure*” e “*de facto*” – violazione dell'art. 3 CEDU – non sussistenza.

Non viola il divieto di trattamenti inumani o degradanti, sancito nell'art. 3 CEDU, l'imposizione della pena dell'ergastolo qualora l'ordinamento statale, nel caso specifico quello olandese, preveda un adeguato meccanismo che renda la condanna riducibile sia di diritto che di fatto, offrendo ai detenuti una concreta prospettiva di rilascio. In particolare, il sistema convenzionale è rispettato se ai condannati è consentito conoscere le condizioni per il riesame della pena attraverso l'introduzione di una valutazione obbligatoria d'ufficio – suscettibile di controllo giurisdizionale – allo scadere di un determinato periodo di detenzione, nella specie pari ad anni ventotto anni, garantendo parallelamente concrete opportunità e percorsi riabilitativi volti al reinserimento sociale durante l'esecuzione della condanna.

6) Corte EDU, Sez. III, 28 aprile 2026, Antonov c. Estonia

Divieto di trattamenti inumani o degradanti – pena dell'ergastolo – commissione di un nuovo reato durante la detenzione – azzeramento e ricalcolo del termine minimo di 25 anni per l'accesso alla liberazione condizionale – pena resa “*de facto*” irriducibile – violazione dell'art. 3 CEDU – sussistenza.

Viola il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti – sancito nell'art. 3 CEDU – la prassi e la legislazione nazionale che, in caso di commissione di un nuovo reato da parte di un condannato all'ergastolo, impongano di differire la data di inizio del termine minimo di pena da espiare – nella specie pari ad anni 25 anni – per poter beneficiare della liberazione condizionale, facendolo decorrere dalla data della nuova condanna. Tale meccanismo procedurale, comportando un continuo rinvio temporale del momento in cui la pena può essere oggetto di riesame, nel caso di specie posticipato ad oltre 50 anni dall'inizio della carcerazione, priva il detenuto di una concreta e realistica prospettiva di rilascio, rendendo la pena dell'ergastolo “*de facto*” irriducibile.

7) Corte EDU, Sez. I, 30 aprile 2026, Mlinarević c. Croazia

Art. 6 § 1 CEDU – diritto a un equo processo – tribunale imparziale – difetto di imparzialità oggettiva di un giudice della corte costituzionale in un procedimento penale – stretti legami

professionali con lo studio legale difensore di un coimputato – omessa comunicazione e mancata astensione – violazione dell’art. 6 § 1 CEDU – sussistenza.

Sussiste la violazione del diritto a un equo processo, sancito dall’art. 6 § 1 CEDU sotto il profilo del difetto di imparzialità oggettiva, qualora la decisione su un ricorso – nella specie dinanzi alla Corte costituzionale – sia stata adottata da un collegio il cui giudice relatore avesse stretti legami con lo studio legale che rappresentava altro coimputato. I dubbi sull’imparzialità del tribunale sono da ritenersi oggettivamente giustificati laddove emerga che il figlio del giudice svolga la pratica forense presso il predetto studio legale e che gli avvocati dello medesimo studio siano direttamente subentrati nella gestione delle cause in cui il giudice era precedentemente difensore, prima della sua nomina istituzionale, specie se il magistrato abbia omesso di comunicare tali rilevanti circostanze al Presidente della Corte e non abbia provveduto ad astenersi dal giudizio.

**8) Corte EDU, Sez. V, 30 aprile 2026, Mastey c. Francia**

Art. 6 § 1 CEDU (profilo penale) – equo processo – impossibilità per l’imputato di assistere al processo a causa dell’espulsione dall’aula durante il giudizio di appello – omessa perizia psichiatrica nonostante i disturbi del ricorrente – rinuncia consapevole e volontaria al diritto di presenziare a seguito dei richiami del presidente – difesa garantita dalla presenza dell’avvocato – violazione dell’art. 6 § 1 CEDU – non sussistenza.

Non viola il diritto a un equo processo, sancito dall’art. 6 § 1 CEDU, l’espulsione dall’aula di udienza di un imputato – nella specie, affetto da disturbi psichiatrici – disposta dal presidente a seguito di ripetuti intemperanze e richiami all’ordine, qualora tale condotta integri di fatto una rinuncia consapevole, volontaria e illuminata al diritto di presenziare al proprio processo. I diritti della difesa non si considerano compromessi in misura incompatibile con i requisiti convenzionali qualora il procedimento, valutato nel suo complesso, abbia comunque garantito all’imputato un’adeguata assistenza legale attraverso la partecipazione attiva del proprio difensore all’udienza, al quale sia stato permesso di intervenire utilmente a sostegno degli interessi dell’assistito.

**9) Corte EDU, Sez. II, 5 maggio 2026, Z.A. e K.S. c. Turchia**

Art. 3 CEDU – divieto di trattamenti inumani o degradanti – trattenimento in un centro di accoglienza per stranieri – inadeguatezza delle condizioni materiali e mancanza di accesso all’aria aperta – violazione dell’art. 3 CEDU – sussistenza.

Art. 5 § 1 CEDU – diritto alla libertà e alla sicurezza – privazione della libertà in assenza di base legale – protrazione arbitraria della detenzione non ottemperando a un ordine giudiziario di rilascio – violazione dell’art. 5 § 1 CEDU – sussistenza.

Viola il divieto di trattamenti inumani o degradanti – sancito dall’art. 3 CEDU – il trattenimento prolungato di un cittadino straniero all’interno di un centro di accoglienza (nella specie, in vista dell’espulsione) in assenza della dimostrazione, da parte delle autorità statali, dell’effettiva garanzia per il trattenuto di poter svolgere esercizio fisico quotidiano all’aria aperta, in violazione degli *standard* minimi a tutela della dignità umana.

Sussiste la violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, di cui all’art. 5 § 1 CEDU, qualora la privazione della libertà personale di uno straniero avvenga in assenza di una specifica e chiara base legale interna, configurandosi come un trattenimento “di fatto” presso i locali di una stazione di polizia sotto la veste formale di “ospite”, o si protragga arbitrariamente non ottemperando a un provvedimento giurisdizionale interno che ne aveva disposto l’immediata scarcerazione.

**10) Corte EDU, Sez. V, 12 maggio 2026, B.M. c. Svizzera**

Art. 5 § 1 CEDU – diritto alla libertà e alla sicurezza – detenzione successiva a condanna – rigetto della domanda di liberazione condizionale di autore di reati sessuali – valutazione ragionevole del perdurante rischio di recidiva – violazione dell’art. 5 § 1 CEDU – non sussiste.

Art. 5 § 4 CEDU – diritto a un ricorso per il controllo della legittimità della detenzione – omessa tenuta di un’udienza dinanzi al tribunale amministrativo – necessità di ascoltare personalmente il ricorrente vulnerabile – violazione dell’art. 5 § 4 CEDU – sussistenza.

Non sussiste la violazione dell’art. 5 § 1 CEDU in relazione al mantenimento della misura dell’internamento e al rigetto della domanda di liberazione condizionale nei confronti di un soggetto condannato per reati sessuali su minori, allorché le autorità nazionali abbiano compiuto una valutazione completa e minuziosa di tutti gli elementi del caso, ivi compresa l’età avanzata del ricorrente, nella specie un ultrasettantenne. Se tale valutazione, supportata da motivazioni dettagliate e da perizie psichiatriche aggiornate, dovesse confermare l’esistenza di un rischio ancora elevato di recidiva, il prolungamento della detenzione risulterebbe una scelta proporzionata e un apprezzamento ragionevole rispetto agli obiettivi di protezione dell’integrità fisica e morale dei minori, trattandosi di beni giuridici di importanza preminente.

Sussiste, invece, la violazione delle garanzie procedurali sancite dall’art. 5 § 4 CEDU qualora il tribunale amministrativo, chiamato a valutare in fase di gravame la richiesta di rilascio, ometta di fissare un’udienza, precludendo al ricorrente l’occasione di essere ascoltato. La celebrazione dell’udienza in contraddittorio è, infatti, da ritenersi necessaria e imprescindibile quando l’autorità giudiziaria debba esaminare la complessa personalità del ricorrente e misurarne la pericolosità, tenuto conto della sua specifica situazione di vulnerabilità – legata all’età – e in assenza di una perizia legale recente su cui basarsi senza margini di incertezza.

**11) Corte EDU Sez. IV, 19 maggio 2026, K.A. c. Austria**

Art. 5 § 1 lett. e) CEDU – privazione della libertà personale – internamento in un centro terapeutico forense per violenza domestica – accertamento di un grave disturbo mentale – violazione dell’art. 5 § 1 CEDU – non sussistenza.

Art. 5 § 4 CEDU – controllo della legittimità della detenzione – persistenza del disturbo mentale accertata tramite valutazione medica aggiornata – violazione dell’art. 5 § 4 CEDU – non sussistenza.

Non sussiste la violazione dell’art. 5 § 1 lett. e) CEDU qualora le autorità nazionali dispongano l’internamento di un individuo, nella specie condannato per reiterati e gravi atti di violenza domestica contro moglie e figli, in un centro terapeutico forense basandosi su perizie mediche oggettive, che attestino in modo attendibile l’esistenza di un vero e proprio disturbo mentale. Tale disturbo, pur se non strettamente inquadrabile nelle rigide categorie cliniche ICD o DSM, ma caratterizzato da personalità narcisistica, dominatrice, priva di empatia e associata ad abuso di alcol, integra le condizioni per l’internamento obbligatorio, laddove comporti un rischio elevato e concreto di recidiva con conseguenze letali o gravissime per i familiari.

Non vi è, altresì, violazione dell’art. 5 § 4 CEDU se il controllo periodico sulla legittimità e sulla necessità del perdurare della misura detentiva sia effettuato sulla base di una valutazione medica aggiornata e oggettiva, che confermi la persistenza del disturbo e dell’elevata pericolosità sociale del soggetto, garantendo al contempo adeguate tutele procedurali, ivi inclusa la non essenzialità di un interprete durante la visita psichiatrica di revisione qualora il ricorrente dimostri una sufficiente comprensione linguistica e mantenga inalterato il proprio atteggiamento clinico.

**12) Corte EDU, Sez. V, 28 maggio 2026, Kovalenko c. Ucraina**

Art. 3 CEDU – divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (profilo sostanziale) – lesioni

gravi inflitte da agenti di polizia fuori servizio operanti in veste ufficiale – uso sproporzionato della forza – violazione dell’art. 3 CEDU – sussistenza.

Art. 3 CEDU – divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (profilo procedurale) – mancanza di un’indagine effettiva e indipendente sui maltrattamenti – violazione dell’art. 3 CEDU – sussistenza.

Integra una violazione del profilo sostanziale dell’art. 3 CEDU l’inflizione ad un soggetto terzo di gravi lesioni personali da parte di agenti di polizia fuori servizio, laddove gli elementi fattuali dimostrino in modo chiaro e concordante che questi hanno agito esercitando, almeno in parte, la loro autorità ufficiale. L’esibizione del distintivo ai presenti e agli agenti di pattuglia intervenuti sul posto, unitamente all’impartizione di ordini di arresto nei confronti del ricorrente, rendono il comportamento illecito pienamente imputabile allo Stato, qualora, peraltro, il ricorso alla forza fisica non si sia reso strettamente necessario per arginare la condotta dell’agredito.

Sussiste, inoltre, la violazione del profilo procedurale dell’art. 3 CEDU a fronte della palese mancanza di un’indagine effettiva, rapida e indipendente sugli accadimenti. L’ineffettività è dimostrata dai reiterati e ingiustificati rifiuti della procura di aprire un procedimento penale, dal successivo affidamento delle indagini al medesimo dipartimento in cui prestavano servizio gli agenti aggressori, nonché dall’inerzia nella risoluzione delle incongruenze probatorie e dallo smarrimento inesplicabile dei fascicoli medici e investigativi.

### **13) Corte EDU, Sez. I, 4 giugno 2026, Albertani c. Italia**

Art. 3 CEDU – divieto di trattamenti inumani e degradanti – detenzione in carcere di persona affetta da disturbi psichiatrici – inadeguatezza delle cure psicoterapeutiche fornite – violazione dell’art. 3 CEDU – sussistenza.

Art. 5 § 1 CEDU – diritto alla libertà e alla sicurezza – detenzione in carcere in seguito alla chiusura degli OPG – assenza di valida alternativa terapeutica e base legale – violazione dell’art. 5 § 1 CEDU – sussistenza.

Art. 5 § 4 e Art. 13 CEDU – diritto a un ricorso effettivo – assenza di rimedi per contestare la legittimità della detenzione in carcere – violazione – sussistenza.

Viola l’art. 3 CEDU il trattenimento in un istituto penitenziario ordinario di una persona affetta da disturbi psichiatrici complessi, precedentemente internata in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario, qualora non risultino garantiti adeguati accertamenti clinici e una strategia psicoterapeutica necessaria e compatibile con le patologie del soggetto interessato.

Sussiste altresì la violazione dell’art. 5 § 1 CEDU poiché la detenzione in carcere del soggetto, disposta in seguito alla riforma che ha chiuso gli OPG, integra una privazione della libertà irregolare in un contesto di vuoto normativo, a cui la creazione delle Articolazioni per la Tutela della Salute Mentale non ha posto efficacemente rimedio. Risulta infine violato l’art. 5 § 4 CEDU, a causa della mancanza di un rimedio interno, sia preventivo che compensativo, che consenta all’individuo di far valere con certezza l’incompatibilità delle proprie condizioni di salute con il regime carcerario e la conseguente illegittimità della propria detenzione.

### **14) Corte EDU, Sez. I, 4 giugno 2026, Andrea Ciotta c. Italia**

Art. 3 CEDU – divieto di trattamenti inumani o degradanti – mantenimento in carcere di soggetto psichiatrico nonostante l’ordine di trasferimento in REMS o comunità terapeutica – assenza di cure adeguate – violazione dell’art. 3 CEDU – sussistenza.

Art. 5 § 1 CEDU – diritto alla libertà e alla sicurezza – privazione della libertà in ambito penitenziario motivata dalla carenza di posti in REMS – violazione dell’art. 5 § 1 CEDU – sussistenza.

Art. 6 § 1 CEDU – Diritto a un equo processo – Inesecuzione protratta delle decisioni dei giudici nazionali – Violazione dell’art. 6 § 1 CEDU – sussistenza.

Sussiste la violazione dell’art. 3 CEDU nel caso in cui un individuo, in ragione della sua estrema vulnerabilità e dei suoi gravi disturbi mentali, sia trattenuto in regime di detenzione ordinaria nonostante i provvedimenti giudiziari ne abbiano espressamente disposto il collocamento in una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) o in una comunità terapeutica, restando, peraltro, privo di una strategia terapeutica globale adeguata al suo stato.

Costituisce chiara violazione dell’art. 5 § 1 CEDU il mantenimento in carcere dell’interessato, in quanto l’assenza strutturale di posti disponibili nelle REMS non rappresenta in alcun caso una valida o legale giustificazione per protrarre, nel contesto penitenziario, la privazione della libertà di un soggetto infermo di mente. Tale problematica strutturale e sistemica, determinando la mancata e prolungata esecuzione delle sentenze definitive interne che impongono il trasferimento in una struttura di cura, lede l’essenza stessa del diritto di accesso a un tribunale e comporta, di conseguenza, la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU.

**15) Corte EDU, Sez. III, 16 giugno 2026, Iskrenović c. Serbia**

Art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) CEDU – diritto a un equo processo – parità delle armi – diritto di esaminare i testimoni a discarico – rifiuto ingiustificato dei giudici nazionali di acquisire filmati di sorveglianza e di escutere un testimone della difesa – violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) CEDU – sussistenza.

Sussiste la violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) CEDU qualora i giudici nazionali, nell’ambito di un procedimento per reato contravvenzionale punibile con la reclusione, fondino la condanna unicamente sulle dichiarazioni dell’agente di polizia operante, rifiutandosi, al contempo, di escutere un testimone “a discarico” e di acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza esplicitamente richiesti dalla difesa. Il rigetto di istanze istruttorie pertinenti, adeguatamente motivate e idonee a fornire una ricostruzione alternativa e obiettiva dei fatti, in assenza di motivazioni congrue o sulla base di mere presunzioni implicite, compromette gravemente la capacità dell’imputato di contestare in modo efficace la tesi accusatoria, determinando una palese lesione del principio della parità delle armi e dell’equità del processo nel suo complesso.

**16) Corte EDU Sez. II, 16 giugno 2026, Ottlakán c. Ungheria**

Art. 13 CEDU – diritto a un ricorso effettivo – condizioni di detenzione inumane e degradanti – risarcimento accantonato su un conto vincolato fino alla scarcerazione per finalità di reinserimento sociale – inaccessibilità del risarcimento per il condannato all’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale – violazione dell’art. 13 in combinato con l’art. 3 CEDU – sussistenza.

Sussiste la violazione dell’art. 13, in combinato disposto con l’art. 3 CEDU, qualora la normativa interna, volta a risarcire i detenuti per le condizioni inumane derivanti dal sovraffollamento carcerario, preveda che l’indennizzo liquidato sia obbligatoriamente trattenuto su un conto vincolato fino alla scarcerazione al fine di favorire il futuro reinserimento sociale, rendendo in tal modo la somma inaccessibile al condannato a una pena perpetua senza possibilità di liberazione condizionale. L’indennizzo monetario, volto a sanare le violazioni dell’art. 3 CEDU deve essere erogato in tempi rapidi; condizionarne il godimento a un evento meramente illusorio o teorico, quale il rilascio del ricorrente, rende il rimedio una misura fittizia e inefficace nella pratica, ostacolando in modo ingiustificabile il diritto del detenuto a ottenere un’adeguata e tempestiva riparazione.

**3. Le sentenze più significative della Corte di Giustizia UE.**

1) Corte di Giustizia, Sezione Terza, 23 aprile 2026, causa C- 528/24

Rinvio pregiudiziale – accordo sugli scambi commerciali e cooperazione tra l’Unione europea e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – consegna di una persona al Regno Unito ai fini dell’esercizio dell’azione penale – art. 524, par. 2 – art. 604, lettera c) – rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali – art. 625 - regola della specialità – art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea – diritto a un ricorso effettivo.

L’art. 625 dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che una persona attinta da un mandato d’arresto – emesso sulla base di tale accordo ai fini dell’esercizio dell’azione penale – sia stata condannata, nello Stato emittente, a una pena di sei mesi di privazione della libertà per un altro illecito considerato di natura civile nell’ordinamento di tale Stato e che non è, quindi, contemplato da tale mandato d’arresto, non consente, di per sé, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare l’esecuzione di detto mandato d’arresto.

2) Corte di Giustizia, Sezione Quarta, 23 aprile 2026, causa C-24/26

Rinvio pregiudiziale – procedimento pregiudiziale d’urgenza – spazio di libertà, sicurezza e giustizia – cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/29/UE – norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – artt. 6, 10 e 18 – diritto di ottenere informazioni sul proprio caso e diritto di essere sentiti – presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Artt. 8 e 9 della Direttiva (UE) 2016/343 – presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa

Gli artt. 6, 10 e 18 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, qualora la vittima di un reato non si sia costituita parte civile, ai sensi del diritto nazionale, nel procedimento penale sfociato nell’adozione di una sentenza di condanna pronunciata in assenza e divenuta definitiva, non prevede – nell’ambito di un’impugnazione straordinaria proposta dalla persona condannata e diretta ad ottenere l’annullamento di tale sentenza perché questa non poteva essere adottata in sua assenza, nonché, se del caso, l’avvio di un nuovo giudizio di merito – né l’obbligo di informare tale vittima della proposizione di detta impugnazione straordinaria, né la possibilità per la stessa di partecipare al procedimento afferente alla detta impugnazione.

Gli artt. 8 e 9 della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti alla luce degli artt. 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza nazionale, obbliga il giudice nazionale – in mancanza di una prova diretta che dimostri che una persona condannata in assenza si sia volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento penale sfociato nell’adozione di una sentenza di condanna a suo carico – ad accogliere un’impugnazione, proposta da tale persona, al fine di ottenere l’annullamento di detta sentenza, divenuta definitiva, per il motivo che essa non avrebbe potuto essere adottata in sua assenza, e, se del caso, che sia disposto l’avvio di un nuovo giudizio di merito.

**3) Corte di Giustizia, Sezione Terza, 30 aprile 2026, causa C-748/24**

Rinvio pregiudiziale – spazio di libertà, sicurezza e giustizia – cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – artt. 3 e 4 – presunzione di innocenza – art. 48, par. 1, della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea – ordinanza di archiviazione – decisione giudiziaria che non statuisce sulla colpevolezza – annullamento e rinvio dinanzi a un giudice di grado inferiore – constatazioni effettuate dal giudice di grado superiore in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato – obbligo per il giudice di grado inferiore di conformarsi alle valutazioni del giudice di grado superiore – misure appropriate in caso di violazione della presunzione di innocenza.

Gli artt. 3, 4, par. 1 e 6, par. 1, della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti in combinato disposto con l’art. 48 della Carta di Nizza, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un giudice penale, statuendo su un appello avverso una decisione che pone fine a un procedimento penale per assenza di reato, prenda posizione, dettagliatamente, su prove a carico effettuando una valutazione in fatto e in diritto circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, ancorché tale giudice, in virtù della normativa nazionale, non sia tenuto a farlo per pronunciarsi, e tale valutazione sia fondata sulle sole prove raccolte nell’ambito del procedimento istruttorio, senza che l’imputato abbia potuto esprimersi al loro riguardo, purché detta valutazione non rispecchi l’idea che l’imputato sia colpevole del reato.

L’art. 3 della Direttiva 2016/343, in combinato disposto con il principio del primato del diritto dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che un giudice di primo grado deve respingere le valutazioni di un giudice d’appello, che ha annullato un’ordinanza di archiviazione e ha disposto il rinvio della causa dinanzi a tale giudice di primo grado, qualora tali valutazioni siano incompatibili con la presunzione di innocenza, anche se la normativa nazionale impone a detto giudice di primo grado di conformarsi a dette valutazioni, senza tuttavia che detta disposizione osti a che lo stesso giudice di primo grado sia tenuto a dare seguito alle misure procedurali disposte da tale giudice d’appello.

**4) Corte di Giustizia, Sezione Terza, 30 aprile 2026, causa C-30/25**

Rinvio pregiudiziale – protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – membri del Comitato economico e sociale europeo (CESE) – revoca dell’immunità – procedimenti giudiziari per fatti penalmente rilevanti – nomina nell’ambito di una nuova legislatura – assenza di necessità di una nuova revoca dell’immunità per gli stessi fatti.

L’art. 10 del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’art. 343 TFUE, deve essere interpretato nel senso che, qualora il Comitato economico e sociale europeo abbia revocato l’immunità ad uno dei suoi membri per fatti penalmente rilevanti, non essendo siffatta revoca contraria all’interesse dell’Unione europea, non è necessario rivolgere a tale organo consultivo una nuova richiesta di revoca dell’immunità nel caso in cui l’interessato sia stato nominato per un nuovo mandato da esercitare in seno a detto organo consultivo, nell’ambito di una nuova legislatura, purché l’oggetto del procedimento penale non sia stato nel frattempo ampliato. Spetta al giudice del rinvio verificare se l’oggetto del procedimento penale principale sia effettivamente ricompreso nella decisione del Comitato economico e sociale europeo relativa alla revoca dell’immunità.

**5) Corte di Giustizia, Sezione Terza, 13 maggio 2026, causa C-887/24**

Rinvio pregiudiziale – spazio di libertà, sicurezza e giustizia – norme e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare –

Direttiva 2008/115/CE – artt. 6, 8 e 9 – cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che scontano una pena detentiva di lunga durata o l'ergastolo – rimpatrio – garanzie procedurali.

Gli artt. 6, 8 e 9 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce del principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che non ostano all'adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare qualora, a causa dell'esecuzione di una pena detentiva di lunga durata, o dell'ergastolo, alla quale è stato condannato, quest'ultimo non possa né lasciare volontariamente il territorio dello Stato membro di cui trattasi, né essere oggetto di allontanamento per un lungo periodo, purché la normativa nazionale preveda garanzie sufficienti per assicurare il rispetto dell'art. 5 di detta Direttiva e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quando tale decisione dovrà essere eseguita.

La Direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che essa non impone a uno Stato membro di rilasciare un permesso di soggiorno a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio sia irregolare qualora quest'ultimo debba scontarvi una pena detentiva di lunga durata o l'ergastolo.

**6) Corte di Giustizia, Sezione Quinta, 21 maggio 2026, causa C-447/24**

Rinvio pregiudiziale – cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione Quadro 2008/909/GAI – riconoscimento reciproco delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale – motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell'esecuzione – art. 9, par. 1, lettera i) – rinuncia volontaria e inequivocabile dell'interessato a comparire personalmente al processo – margine di discrezionalità dell'autorità competente dello stato membro di esecuzione – obbligo di interpretazione conforme.

L'art. 9, par. 1, lettere i) e ii) della Decisione Quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la condizione relativa alla conoscenza del processo, enunciata da tale disposizione, è soddisfatta qualora una citazione a comparire sia stata notificata non direttamente all'interessato, bensì a un consulente giuridico al quale quest'ultimo ha conferito mandato affinché lo difenda al processo e che egli ha designato nello Stato membro di emissione per ricevere le notifiche che gli sono indirizzate.

L'art. 9, par. 1, lettera i), ii), della Decisione Quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione subordina la propria applicazione al fatto che l'interessato sia stato informato, a tempo debito, della data dell'udienza fissata per il suo processo, ma non al fatto che l'interessato disponga di tale informazione prima di conferire mandato a un consulente giuridico affinché lo difenda in tale processo.

L'art. 9, par. 1, lettera i), della Decisione Quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale obbliga l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro di emissione qualora non sia soddisfatta nessuna delle condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione.

L'art. 9, par. 1, lettera i), della decisione Quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione, qualora constati che le condizioni di

applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione non siano soddisfatte, può tener conto del fatto che l'interessato ha chiesto all'autorità competente dello Stato membro di emissione che la condanna sia eseguita nello Stato membro di cui egli è cittadino e nel quale si trova il centro dei suoi interessi, al fine di decidere che tale esecuzione non implica una violazione dei diritti della difesa di detto interessato.

7) Corte di Giustizia, Grande Sezione, 4 giugno 2026, cause riunite C-722/23 e C-91/24

Rinvio pregiudiziale – spazio di libertà, sicurezza e giustizia – cooperazione giudiziaria in materia penale – mandato d'arresto europeo – Decisione Quadro 2002/584/GAI – Art. 1, par. 3 – motivi di rifiuto di esecuzione – rischio di trattamenti inumani o degradanti – Art. 4, punto 6 – motivi di non esecuzione facoltativa – impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena conformemente al suo diritto interno – Decisione Quadro 2008/909/GAI – riconoscimento reciproco delle sentenze penali – art. 4, par. 5 – richiesta dello Stato membro di esecuzione allo Stato membro di emissione di trasmettere di condanna ai fini della sua esecuzione sul proprio territorio.

L'art. 4, par. 6 della Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, qualora abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell'art. 1, par. 3, della Decisione Quadro 2002/584, un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, non può, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata, applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dall'art. 4, par.6. In caso di rifiuto, lo Stato membro di esecuzione, al fine di evitare la suddetta impunità, è tenuto ad avvalersi delle disposizioni dell'art. 4, par. 5, della decisione Quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativo all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, chiedendo, di propria iniziativa, allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza che irroga tale pena, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell'allegato I di quest'ultima decisione Quadro, ai fini dell'esecuzione di detta pena nel suo territorio.

#### 4. Le pronunzie della Corte costituzionale.

1) Corte cost., 27 marzo 2026, (ud. 27 gennaio 2026) n. 40

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – stranieri – richiedenti protezione internazionale – trattenimento presso i CPR – mancata convalida e permanenza del richiedente nel centro – difetto di rilevanza – inammissibilità.

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-*bis*, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, che prevede la permanenza del richiedente asilo nel centro (CPR) nell'arco temporale compreso tra la mancata convalida di un precedente trattenimento per pretestuosità della domanda e la decisione di convalida di un ulteriore provvedimento emanato dal Questore per diversi motivi. Il giudice rimettente, in sede di legittimità, è unicamente chiamato a valutare i presupposti che fondano il nuovo provvedimento di trattenimento convalidato (pericolosità sociale e rischio di fuga), mentre non è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della restrizione della libertà personale scaturita *ex lege* nel periodo antecedente disciplinato dalla norma censurata.

2) Corte cost., 3 aprile 2026, (ud. 24 febbraio 2026) n. 47

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – prerogative parlamentari – intercettazioni ambientali in immobile adibito a segreteria politica di un parlamentare e di un indagato

– assenza di intercettazioni “dirette” o “indirette” – installazione di microspie e nozione di perquisizione domiciliare – spettanza del potere all’Autorità Giudiziaria.

Spetta alla Procura della Repubblica e al GIP disporre ed effettuare intercettazioni tra presenti all’interno di un’unità immobiliare formalmente utilizzata in modo promiscuo come segreteria da un soggetto indagato e da un parlamentare, quando l’attività sia limitata, tramite cautele, ai soli locali in uso esclusivo al soggetto non parlamentare. In mancanza di una strategia investigativa a carico del parlamentare, la captazione della voce di quest’ultimo deve considerarsi meramente “occasionale” (non “diretta” o “indiretta”) e non richiede l’autorizzazione preventiva di cui all’art. 68, comma 3, Cost. Inoltre, l’accesso clandestino della polizia giudiziaria al fine esclusivo di installare le microspie in esecuzione del provvedimento autorizzativo costituisce attività prodromica legittima, che non integra una “perquisizione domiciliare” per la quale sarebbe occorsa l’autorizzazione della Camera ex art. 68, comma 2, Cost.

**3) Corte cost., 9 aprile 2026, (ud. 11 febbraio 2026) n. 49**

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – confisca urbanistica – estinzione del reato per prescrizione in appello o cassazione – previo accertamento della responsabilità dell’imputato ex art. 578-*bis* c.p.p. – presunzione d’innocenza – non fondatezza.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578-*bis* c.p.p., nella parte in cui obbliga il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva, ad accertare la responsabilità dell’imputato ai soli fini del mantenimento della confisca urbanistica. Tale accertamento non contrasta con il principio della presunzione di innocenza di cui all’art. 6, paragrafo 2, CEDU e all’art. 48 CDFUE, poiché la delibazione si risolve in una mera ascrizione della misura ablativa e non equivale all’attribuzione formale di una responsabilità penale incompatibile con il proscioglimento per estinzione del reato.

**4) Corte cost., 16 aprile 2026, (ud. 26 gennaio 2026) ord. n. 53**

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – polizia giudiziaria – obbligo di rilievi dattiloscopici e fotografici per cittadini *extra* UE – reato di resistenza a pubblico ufficiale – motivazione implausibile sulla rilevanza – inammissibilità.

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 349, comma 2, c.p.p., concernenti il presunto obbligo di procedere sempre ai rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nei confronti di cittadini extracomunitari già compiutamente identificati. La motivazione del rimettente, in punto di rilevanza, è implausibile in quanto l’eventuale incostituzionalità della norma non farebbe venire meno il reato di resistenza a pubblico ufficiale, giacché l’atto contestato rientrerebbe comunque nelle facoltà dell’ufficiale procedente, non avendo, peraltro, il giudice *a quo* adeguatamente motivato circa la natura palesemente arbitraria dell’atto per giustificare l’esimente di cui all’art. 393-*bis* c.p.

**5) Corte cost., 17 aprile 2026, (ud. 9 febbraio 2026) n. 54**

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – esecuzione penale – insolvenza colpevole – conversione della pena pecuniaria principale nella sola semilibertà sostitutiva – mancata previsione della detenzione domiciliare sostitutiva – disparità di trattamento – illegittimità costituzionale parziale.

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 102 l. 24 novembre 1981, n. 689 e 660, comma 3, c.p.p., nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva. Sussiste una irragionevole

disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., rispetto al regime previsto per l'insolvenza delle pene pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, per le quali è già ammessa l'alternativa tra semilibertà e detenzione domiciliare. La natura e la funzione unitaria delle sanzioni pecuniarie, nonché la medesima riprovevolezza dell'insolvenza in relazione alla finalità di effettività della pena, impongono un trattamento normativo non differenziato.

**6)** Corte cost., 17 aprile 2026, (ud. 12 gennaio 2026) n. 55

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – patrocinio a spese dello Stato – presunzione di superamento del limite reddituale per i condannati per spaccio aggravato – mancato assolvimento dell'onere probatorio e prova contraria – carente motivazione sulla rilevanza – inammissibilità.

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-*bis*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 relative alla presunzione del possesso di un reddito superiore ai limiti di legge per i condannati per reati in materia di stupefacenti aggravati *ex art.* 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il giudice *a quo* non ha adeguatamente motivato in punto di rilevanza circa l'effettiva inidoneità della documentazione e delle allegazioni prodotte dall'istante per superare tale presunzione; valutazione che si imponeva come particolarmente pregnante e doverosa in considerazione della risalenza nel tempo della precedente condanna ostativa, oltre venticinque anni prima.

**7)** Corte cost., 27 aprile 2026, (ud. 12 marzo 2026) n. 58

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – udienza predibattimentale – mancata previsione del potere officioso del giudice di assumere prove decisive ai fini del proscioglimento – asserita disparità di trattamento con l'udienza preliminare – non fondatezza.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 554-*ter* c.p.p., nella parte in cui non attribuisce al giudice dell'udienza predibattimentale il potere di disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di prove decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere, potere invece contemplato dall'art. 422 c.p.p. per il giudice dell'udienza preliminare. Tale scelta rientra nella discrezionalità del legislatore e risulta non manifestamente irragionevole in quanto volta a preservare la snellezza dell'udienza filtro, situata in uno snodo in cui la *vocatio in iudicium* è già avvenuta. La norma non sacrifica in misura sproporzionata il diritto di difesa o l'obbligatorietà dell'azione penale, mantenendo l'imputato il diritto di richiedere l'assunzione della prova in dibattimento o di formulare istanza di rito abbreviato condizionato.

**8)** Corte cost., 27 aprile 2026, (ud. 12 marzo 2026) n. 59

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – opposizione alla richiesta di archiviazione – inammissibilità dell'opposizione nel merito all'esito di udienza camerale – mancata previsione di condanna alle spese e risarcimento danni a carico della persona offesa – non fondatezza.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 409 e 410 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la condanna al pagamento delle spese legali e al risarcimento dei danni a carico della persona offesa la cui opposizione alla richiesta di archiviazione si riveli inammissibile o infondata. Rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di non scoraggiare l'esercizio del diritto di opposizione e i poteri di controllo della persona offesa sulle indagini. Le eventuali pretese temerarie trovano un adeguato bilanciamento nello strumento già riconosciuto al GIP di dichiarare *de plano* l'inammissibilità di istanze meramente esplorative o pretestuose, evitando così l'aggravio della fissazione dell'udienza camerale a carico dell'indagato.

**9)** Corte cost., 30 aprile 2026, (ud. 23 febbraio 2026) n. 64

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – incompatibilità del giudice – reato a concorso necessario (rissa) – giudice dell’udienza predibattimentale che dispone la prosecuzione per alcuni coimputati e decide in rito abbreviato su un altro concorrente – non fondatezza.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., sollevate per la mancata previsione dell’incompatibilità in capo al giudice chiamato a decidere nel giudizio abbreviato nei confronti di un imputato per il delitto di rissa, dopo che lo stesso giudice aveva disposto, in sede di udienza predibattimentale, la prosecuzione del giudizio per altri coimputati *ex art. 554-ter* c.p.p. Sebbene la decisione predibattimentale assuma natura pregiudicante sul merito, nel caso di un reato a concorso necessario l’incompatibilità interviene solo se la precedente valutazione sulla posizione dei correi risulti imprescindibile per l’integrazione del fatto.

**10)** Corte cost., 30 aprile 2026, (ud. 23 marzo 2026) n. 66

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – esecuzione della pena – rinvio facoltativo dell’esecuzione per grave infermità fisica irreversibile – mancata previsione di ordinanza di non luogo a procedere – interpretazione costituzionalmente orientata – non fondatezza.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevato in riferimento all’art. 147 c.p., nella parte in cui non prevede che, a fronte di una grave infermità psicofisica irreversibile che impedisce la cosciente sottoposizione all’esecuzione della pena, il giudice possa dichiarare il non luogo a procedere. Il presupposto interpretativo del giudice rimettente, secondo cui il rinvio facoltativo dell’esecuzione esiga per forza un termine finale e cicliche rivalutazioni, è superabile mediante un’interpretazione adeguatrice. Il giudice può, difatti, disporre il differimento dell’esecuzione omettendo l’apposizione di un termine finale – pur facendo salvi eventuali imprevisti miglioramenti – fornendo una rigorosa e specifica motivazione prognostica e clinica sull’irreversibilità della patologia in corso.

**11)** Corte cost., 14 maggio 2026, (ud. 23 marzo 2026) n. 77

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – impugnazioni penali – invio telematico a mezzo PEC – trasmissione a indirizzo errato di ufficio giudiziario non deputato alla ricezione dell’atto – inammissibilità dell’impugnazione – interpretazione costituzionalmente orientata a tutela della finalità dell’atto – non fondatezza.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 87-*bis*, commi 7, lett. c), e 8, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, censurate nella parte in cui prevedono l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC diverso da quello riferibile all’ufficio che ha emesso il provvedimento. La disciplina va interpretata, in coerenza con gli artt. 3 e 24 Cost. e con l’art. 6 CEDU, nel senso che l’inammissibilità è sanata e resta esclusa qualora l’atto, seppur inviato erroneamente alla casella dell’ufficio competente a decidere l’impugnazione, venga da quest’ultimo tempestivamente e telematicamente inoltrato alla PEC del giudice *a quo* entro il termine perentorio di proposizione, preservando così la necessaria “continuità digitale” dell’invio e il diritto di difesa dell’impugnante.

**12)** Corte cost., 18 maggio 2026, (ud. 18 maggio 2026) ord. n. 81

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – procedimento penale – ricusazione del giudice da parte della persona offesa nell’udienza di archiviazione – intervento in giudizio di un terzo non parte del processo *a quo* ma titolare di interesse analogo – inammissibilità dell’intervento.

È inammissibile l’intervento spiegato da un terzo nel giudizio di legittimità costituzionale relativo agli artt. 37, 38 e 409 c.p.p. inerenti alla mancata facoltà di ricusazione del GIP da parte della persona

offesa. La circostanza che l'interveniente sia persona offesa in un procedimento penale diverso e subisca gli eventuali effetti applicativi della medesima disciplina censurata, non fonda un interesse diretto e qualificato inerente in modo esclusivo e immediato al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio *a quo*, trattandosi di un mero interesse di fatto inidoneo a legittimare l'ammissione al giudizio incidentale di costituzionalità.

**13) Corte cost., 21 maggio 2026, (ud. 13 aprile 2026) n. 87**

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – processo penale – giudizio abbreviato – mancata impugnazione e riduzione automatica della pena – sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare da parte del giudice dell'esecuzione – interpretazione costituzionalmente orientata – non fondatezza.

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-*bis*, e 676, comma 3-*bis*, c.p.p., sollevate nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva a seguito della diminuzione automatica della pena derivante dalla mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato. Le disposizioni censurate si prestano a un'interpretazione costituzionalmente conforme, fondata sui principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui al potere del giudice dell'esecuzione di incidere sulla pena cristallizzata nella sentenza di condanna si accompagnano implicitamente tutti i poteri necessari derivanti dalla nuova determinazione. In tale sede, il giudice dell'esecuzione ha quindi la facoltà di fissare un'udienza in camera di consiglio per valutare i presupposti e applicare le pene sostitutive.

**14) Corte cost., 18 giugno 2026, (ud. 4 maggio 2026) n. 110**

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – processo penale minorile – reato di violenza sessuale aggravata – preclusione automatica alla sospensione del processo con messa alla prova – sopravvenuta parziale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata per i casi di minore gravità – restituzione degli atti al giudice rimettente – non fondatezza delle residue questioni.

Con riferimento alla questione di costituzionalità dell'art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, censurato nella parte in cui non prevede eccezioni al divieto di messa alla prova minorile per il reato di violenza sessuale aggravata in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione. Nelle more del giudizio incidentale, infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 203 del 2025, ha già espunto la norma dall'ordinamento in relazione alle fattispecie in cui sia riconosciuta l'attenuante dei "casi di minore gravità", imponendo al rimettente un riesame della rilevanza. È invece dichiarata manifestamente infondata l'eccezione generale avverso la preclusione della sospensione per tale titolo di reato; parimenti non fondata è la questione riferita al divieto di messa alla prova in caso di violenza sessuale aggravata legata dal vincolo della continuazione con altri reati "non ostativi".

## **5. Il repertorio della giurisprudenza di legittimità.**

**1) Cass., Sez. VI, 17 aprile 2026 (ud. 9 aprile 2026), n. 14179**

Confisca del profitto del reato – art. 322-*ter* c.p. – concordato in appello ai sensi dell'art. 599-*bis* c.p.p. – prova della integrale restituzione del profitto – illegalità dell'ablazione – rilevabilità con ricorso per cassazione – sussistenza – ragioni.

In tema di misure di sicurezza patrimoniali è illegale e, pertanto, ricorribile per cassazione per violazione di legge, la confisca disposta ai sensi dell'art. 322-*ter* c.p.p., con sentenza resa in esito a concordato in appello, nel caso in cui il giudice abbia acquisito la prova dell'integrale restituzione del

profitto da parte dell'imputato, posto che la confisca determinerebbe, in tal caso, una duplice e ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti del soggetto responsabile, in tal modo violando il principio di proporzionalità, nonché il disposto dell'art. 1 CEDU in tema di protezione della proprietà.

**2) Cass., Sez. VI, 21 aprile 2026 (ud. 15 aprile 2026), n. 14575**

Estradizione cautelare passiva – requisitoria del procuratore generale – obbligo di traduzione in forma scritta di cui all'art. 143, comma 2, c.p.p. – insussistenza.

In tema di estradizione per l'estero, la requisitoria del Procuratore generale – con cui l'ufficio dà avvio al procedimento – non rientra fra gli atti per i quali è obbligatoriamente prevista la traduzione scritta ai sensi dell'art. 143, comma 2, c.p.p., né fra quelli da considerarsi essenziali affinché l'accusato conosca quanto gli viene contestato di cui il giudice può disporre la traduzione d'ufficio o su richiesta di parte.

**3) Cass., Sez. Un., 24 aprile 2026 (ud. 26 febbraio), n. 14860**

Misure di prevenzione – art. 27, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – sequestro di beni prodromico alla confisca di prevenzione – rigetto istanza di revoca – inoppugnabilità del provvedimento – opposizione *ex art.* 667 c.p.p. – esclusione.

In tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161 – il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell'opposizione previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p.

**4) Cass., Sez. VI, 5 maggio 2026 (ud. 24 marzo 2026), n. 16229**

Sentenza di appello – nullità decreto di giudizio immediato – regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari – sussistenza di un interesse concreto e attuale del pubblico ministero ad impugnare – esperibilità del ricorso per cassazione.

In tema di impugnazioni, a seguito di sentenza di appello che dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato – e la conseguenziale regressione del processo alla fase delle indagini preliminari – sussiste l'interesse concreto e attuale del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione, anche nel caso in cui egli abbia già provveduto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. Trattasi, invero, di attività doverosa al fine di evitare una situazione di stasi processuale che si concretizza in un atto endoprocedimentale non costituente rinnovato esercizio dell'azione penale, né rinuncia implicita all'impugnazione, vigendo, nel processo penale, il principio della natura esclusivamente formale dell'atto di rinuncia all'impugnazione.

**5) Cass., Sez. VI, 7 maggio 2026 (ud. 25 marzo 2026), n. 16482**

Estradizione processuale – pena di morte – assenza di trattato di estradizione – arresto a fini estradizionali operato dalla polizia giudiziaria *ex art.* 716 c.p.p. – divieto – eccezione.

In materia di estradizione per l'estero per un reato punito con la pena di morte, nel caso in cui la consegna sia richiesta, a fini processuali, da parte di uno Stato con il quale non sussiste un trattato di estradizione, non è consentito l'arresto a fini estradizionali da parte della polizia giudiziaria, salvo che negli atti posti a disposizione della stessa non vi sia un riferimento alla possibilità di esclusione della pena capitale nello Stato di eventuale consegna.

**6) Cass., Sez. V, 19 maggio 2026 (ud. 22 aprile), n. 17971**

Sentenza di assoluzione – art. 573, comma 1-*bis*, c.p.p. – impugnazione per i soli interessi civili – cognizione del giudice penale rispetto al giudice civile – rimedio contro l’eventuale decisione pronunciata sul merito delle domande risarcitorie – annullamento senza rinvio.

In tema di impugnazioni, ai sensi dell’art. 573, comma 1-*bis*, c.p.p., il giudice dell’appello, una volta esclusa l’inammissibilità del gravame proposto ai soli fini civili, è privo di *potestà iudicando* ed è tenuto a trasmettere gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello. Ne discende che l’eventuale decisione sul merito delle domande risarcitorie deve essere annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, con trasmissione degli atti al giudice individuato sulla base delle regole del processo civile.

**7)** Cass., Sez. I, ord. 22 maggio 2026 (ud. 13 maggio 2026), n. 18497

Rapina aggravata – riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – reato ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena – questione di legittimità costituzionale – contrasto rispetto agli artt. 3 e 27 Cost. – rilevanza e non manifesta infondatezza

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e 4-*bis*, comma 1-*ter*, O.P., nella parte in cui le predette disposizioni non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena il delitto di cui all’art. 628, comma 3, c.p., qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.

**8)** Cass., Sez. VI, 25 maggio 2026 (ud. 15 aprile 2026), n. 18797

Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei soggetti detenuti – intercettazione della conversazione effettuata dal detenuto – corpo del reato – utilizzabilità in altro procedimento a carico dell’imputato detenuto.

In tema di indebito utilizzo da parte di un detenuto di un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, la conversazione o comunicazione effettuata ed oggetto di attività intercettiva costituisce, unitamente al supporto che la contiene, corpo del reato di cui all’art. 391-*ter*, comma 3, c.p., ed è pertanto utilizzabile nel processo a carico del detenuto relativo a tale reato, pur quando l’intercettazione sia stata disposta nell’ambito di un procedimento diverso ed in assenza dei presupposti indicati dall’art. 270 c.p.p.

**9)** Cass., Sez. VI, 28 maggio 2026 (ud. 18 febbraio), n. 19439

Appello – decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti – impugnazioni proposte a far data dal primo luglio 2024 – richiesta di trattazione orale formulata con l’atto di gravame – ammissibilità.

In tema di giudizio di appello, avuto riguardo alle impugnazioni proposte a far data dal primo luglio 2024, la richiesta di partecipazione all’udienza di cui all’art. 598-*bis*, comma 2, c.p.p. può essere formulata anche con l’atto di gravame.

**10)** Cass, Sez. VI, ord. 28 maggio 2026 (dep. 28 maggio 2026), n. 20697

Art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 – assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali – violazione – nullità assoluta – irregolarità – processi oggettivamente cumulativi.

È rimessa alle Sezioni Unite della suprema Corte di cassazione il seguente quesito: se la violazione

dell'art.11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 c.p.p. ovvero se essa costituisca una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità.

È rimessa alle Sezioni Unite il seguente quesito: se la violazione dell'art.11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 nel caso in cui essa sia ravvisabile e nel caso di processi oggettivamente cumulativi, riguardi tutti i reati che ne costituiscono oggetto ovvero solo quelli che non rientrano nella previsione dell'art. 550 c.p.p.

**11)** Cass., Sez. Un., 29 maggio 2026 (ud. 15 gennaio 2026), n. 19652

Misure cautelari – incompetenza giudice – art. 27 c.p.p. – rinnovazione dell'ordinanza coercitiva, con contestuale dichiarazione di incompetenza – insussistenza di un conflitto negativo di competenza.

Non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio da parte di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 c.p.p., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto. La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all'art. 27 c.p.p. dal secondo giudice resta valida ed efficace.

**12)** Cass., Sez. VI, 1 giugno 2026 (ud. 28 maggio 2026), n. 20105

Richiesta di proroga da parte del Procuratore generale del termine di custodia cautelare nel procedimento estradizionale – competenza a decidere della corte d'appello – necessità di integrare il contraddittorio.

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniera, la proroga dei termini della custodia cautelare applicata ai fini estradizionali, richiesta dal Procuratore generale ai sensi dell'art. 714, comma 4, c.p.p. deve essere deliberata, a pena di nullità a regime intermedio, dalla Corte d'Appello all'esito del contraddittorio concreto ed effettivo tra le parti, che non necessita della procedura camerale partecipata, ma può svolgersi anche in forma cartolare, trovando applicazione, per effetto del rinvio di cui all'art. 714, comma 2, c.p.p., la disciplina dettata dall'art. 305, comma 2, c.p.p.

**13)** Cass., Sez. I, ord. 5 giugno 2026 (ud. 29 maggio 2026), n. 20709

Difensore d'ufficio – impugnazioni – giudizio in assenza – mandato specifico ad impugnare.

È rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, c.p.p., il seguente quesito di diritto: “se, in tema di impugnazioni, l'onere formale di deposito dello specifico mandato ad impugnare posto – a pena di inammissibilità – a carico del difensore d'ufficio dell'imputato dall'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), della l. 9 agosto 2024, n. 114, si applichi anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato”.

**14)** Cass., Sez. VI, 9 giugno 2026 (ud. 20 aprile 2026), n. 21144

Misure cautelari personali – pericolo di inquinamento probatorio – esclusione interrogatorio preventivo – sopravvenienza di fatti nuovi idonei ad incidere sull'attuale e concreta configurabilità della esigenza cautelare – cognizione del tribunale del riesame.

In tema di misure cautelari personali, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 9 agosto 2024, n. 114, il pericolo di inquinamento probatorio ha una duplice valenza, rilevando per un verso, quale esigenza cautelare fondante l'applicazione della misura, e, per altro verso, quale presupposto che consente l'adozione della misura cautelare "a sorpresa" derogando al previo interrogatorio dell'indagato. Sicché, qualora – dopo l'esecuzione della misura – sopravvengano fatti nuovi idonei ad incidere sull'attuale e concreta configurabilità dell'esigenza cautelare, il tribunale del riesame non può limitarsi a richiamare le ragioni che avevano giustificato l'omissione dell'interrogatorio preventivo, ma deve procedere ad un nuovo apprezzamento, verificando se gli elementi di novità adottati dall'indagato consentano di ritenere ancora possibile l'interferenza con l'acquisizione o la genuinità della prova.

**15) Cass., Sez. VI, 11 giugno 2026 (ud. 19 maggio 2026), n. 21625**

Sospensione del procedimento con messa alla prova – reati di cui all'art. 550, comma 2, c.p.p. – circostanze aggravanti ad effetto speciale – ammissibilità.

In materia di cause di estinzione del reato, il rinvio operato dall'art. 168-*bis* c.p. ai "delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale" consente all'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova pur quando siano contestate circostanze aggravanti ad effetto speciale.

## 6. Le novità legislative.

- **Legge 21 aprile 2026, n. 75** recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani", in GU Serie Generale n. 110 del 14 maggio 2026.

L'art. 2 del testo legislativo, rubricato "Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice" ha introdotto, al comma 1, le seguenti modifiche al codice di procedura penale:

a) all'art. 246, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente»;

b) all'art. 260, comma 3, le parole: «o la distruzione» sono sostituite dalle seguenti: «, la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa»;

c) all'articolo 266, comma 1, lettera f-*ter*), la parola: «516,» è soppressa e dopo la parola: «517-*quater*» sono inserite le seguenti: «, 517-*sexies*, 517-*septies*»;

d) all'articolo 392, comma 1, lettera f), dopo le parole: «non evitabile» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un alimento deteriorabile».

L'art. 2 comma 2 della l. n. 75/2026 ha modificato le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nei seguenti termini:

a) dopo l'articolo 86-*ter* è inserito il seguente: «Art. 86-*quater* (Destinazione a scopi benefici dei

prodotti alimentari confiscati). - 1. Il giudice dispone che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa. 2. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il giudice può adottare un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi. 3. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale»;

b) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: «la revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi».

L'art. 3 ha novellato l'art. 9, comma 1, lettera a), della l. 16 marzo 2006, n. 146; più nello specifico dopo la parola: «517-*quater*,» è inserita la seguente: «517-*septies*,».

- **d. l. 12 giugno 2026, n. 100**, recante “Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024”, in GU Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2026.

L'art. 3, rubricato “Disposizioni di proroga in materia di giudice per le indagini preliminari, sale server e Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia”, ha modificato l'art. 9, comma 1, della l. 9 agosto 2024, n. 114, ove le parole «decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 28 febbraio 2027 art. 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

All'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».